



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione II Civile

**IL**

**GIUDICE DELEGATO**

**VISTA**

la proposta di concordato nella LG depositata in data 30.7.24 da GRUPPO DI FALCO S.R.L.;

**RILEVATO**

che questo G.D. ha già disposto, in data 3.7.24 la comunicazione ai creditori, ai fini dell'espressione del voto, di proposta di concordato nella LG corredata dai pareri del Curatore e del CdC;

**RITENUTO**

che mentre l'art. 240 CCI non fissa termini finali al deposito della proposta di concordato da parte di creditori o terzi, detto termine è fissato dal comma 2 della norma successiva, che appunta al CdC il potere di scegliere quale proposta sottoporre all'approvazione dei creditori nel caso in cui prima che il GD ordini la comunicazione a questi ne sopraggiunga una nuova;

che, conseguentemente, così come si riteneva nel vigore della disciplina previgente, deve ribadirsi che è possibile il deposito di proposte concordatarie concorrenti sino al provvedimento con cui il GD ordini la trasmissione ai creditori della proposta di concordato fallimentare corredata dei pareri del Curatore e del CdC;

che, infatti, sotto questo profilo, non è stata innovata la disciplina rispetto a quanto già previsto dal combinato disposto degli artt. 124 e 125 co. 2 LF;

che, pertanto deve ritenersi che, anche con l'avvento del codice della crisi, una volta intervenuto il provvedimento con cui il GD ordini la trasmissione ai creditori della proposta di concordato fallimentare corredata dei pareri del Curatore e del CdC, non siano più ammissibili ulteriori proposte concorrenti;

che, conseguentemente, la proposta di concordato nella LG rassegnata dopo detto provvedimento debba essere dichiarata inammissibile;

che il Curatore ha facoltà di avvisare l'odierna proponente qualora la proposta di concordato già trasmessa ai creditori per il voto non dovesse essere approvata, al fine di consentirle dopo l'arresto di detta procedura il deposito della medesima o di altra proposta concordataria;

***Per Questi Motivi***

Visto l'art. 241 co. 2 CCI

- 1) dichiara inammissibile la proposta rassegnata da Gruppo Di Falco srl;
- 2) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 2 agosto 2024

Il Giudice

dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale